

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo

Modifica del 5 ottobre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo (CCNL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 agosto 2006, del 24 maggio 2007, del 28 febbraio 2008, del 10 marzo 2009, del 22 aprile 2010, dell'11 aprile 2011, del 17 ottobre 2011 e del 29 marzo 2012¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Allegato 15

«Cauzione»

Art. 1	Principi
Art. 2	Ammontare della cauzione
Art. 3	Messa in conto
Art. 4	Utilizzo della cauzione
Art. 5	Ricorso alla cauzione
Art. 6	Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto
Art. 7	Liberazione della cauzione
Art. 8	Sanzioni nel caso di mancato versamento della cauzione
Art. 9	Gestione della cauzione
Art. 10	Foro giuridico

¹ FF 2006 6201, 2007 3899, 2008 1647, 2009 1367, 2010 987 2787, 2011 3463 7167, 2012 4117

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 e ha effetto sino al 30 giugno 2014.

5 ottobre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova